

Protocollo d'Intesa  
tra  
Co.Re.Com. Marche  
e

RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a.  
Sede Regionale per le Marche

per l'accesso radiofonico e televisivo alle  
trasmissioni regionali  
della concessionaria del servizio pubblico  
radiotelevisivo  
ai sensi della L. 14 aprile 1975, n. 103

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni delle Marche (di seguito "Co.Re.Com."), con sede in Ancona, Piazza Cavour 23, C.F.80006310421, rappresentato dal Presidente Cesare Carnaroli

e

la RAI-Radiotelevisione italiana Spa (di seguito "RAI"), con sede in Roma, Viale Mazzini n. 14 - C.F. e P.IVA 06382641006, rappresentata dal Dott. Giovanni Iannelli, in qualità di Direttore della Sede Regionale RAI per le Marche

(di seguito congiuntamente "Parti")

Premesso che

- RAI è tenuta a riservare, ai sensi dell'art. 6, co. I, L. 14 aprile 1975, n. 103 "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva", determinati spazi di programmazione, sia a diffusione nazionale che regionale, a soggetti collettivi organizzati, individuati nella suddetta norma, per l'esercizio del diritto ai programmi per l'accesso alla diffusione radiotelevisiva svolta dalla RAI medesima (di seguito "diritto per l'accesso");
- per quanto concerne la programmazione a diffusione regionale nelle Marche, RAI si avvale della Sede RAI di Ancona (di seguito "Sede RAI");
- il Co.Re.Com. ai sensi del "Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico" - approvato dal Co.Re.Com. nella seduta n. 15 del 5 luglio 2017 - riceve e gestisce nei confronti di RAI, le richieste degli aventi diritto che intendono esercitare il diritto per l'accesso ai programmi radiotelevisivi RAI, realizzati dalla Sede;
- in ottemperanza alla Legge 14 aprile 1975, n. 103, i soggetti collettivi organizzati possono presentare domanda al Co.Re.Com. per poter partecipare ai programmi radiotelevisivi RAI a diffusione regionale e svolgere attività di comunicazione attraverso le trasmissioni autogestite;
- il diritto ai programmi per l'accesso è riservato ai soggetti sotto elencati:
  - gruppi di rilevante interesse sociale, in particolare quelli operanti nei settori educativo, assistenziale, ambientale, professionale, ricreativo, sportivo, artistico, turistico, etc.;
  - organizzazioni associative delle autonomie locali;
  - enti ed associazioni politiche e culturali;
  - associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute;
  - gruppi etnici e linguistici;
  - confessioni religiose e loro articolazioni regionali;
  - sindacati nazionali e loro articolazioni regionali;
  - movimenti politici;
  - partiti e gruppi rappresentati in Parlamento, nel Consiglio regionale e nei Consigli provinciali e comunali della Regione Marche.



## Articolo 1

### Valore della premessa

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

## Articolo 2

### Diritto ai programmi per l'accesso

Il diritto ai programmi per l'accesso consiste nella partecipazione alla programmazione televisiva e radiofonica realizzata, ai fini del presente Protocollo d'Intesa, dalla Sede RAI da parte degli aventi diritto, attraverso trasmissioni della durata massima di 5 minuti per la televisione e 3 minuti per la radio, comprensivi delle sigle di testa e di coda.

Dette trasmissioni, potranno essere realizzate, integralmente o parzialmente, con mezzi propri dell'avente diritto o con la collaborazione tecnica gratuita, per esigenze minime di base, della Sede RAI che potrà, peraltro, negare detta collaborazione ove impossibilitato in relazione alle circostanze motivate del caso concreto.

## Articolo 3

### Attività svolte dal Co.Re.Com.

Il Co.Re.Com. organizza e coordina la partecipazione degli aventi diritto alle trasmissioni della Sede RAI ai sensi della L. 103/75, del Regolamento approvato nella seduta n. 15 del 5 luglio 2017 e del presente Protocollo d'Intesa.

Il Co.Re.Com. esamina le richieste di accesso, ne valuta l'ammissibilità e adotta il piano quadrimestrale delle trasmissioni radiofoniche e televisive (di seguito : Piano), indicando quelle per le quali è richiesta la realizzazione in collaborazione con RAI, ripartendo tra i soggetti ammessi il tempo di trasmissione messo a disposizione dalla Sede RAI, sulla base delle esigenze di palinsesto di RAI, purché nel rispetto della normativa applicabile. Svolge, inoltre, attività di vigilanza sul rispetto degli impegni assunti dai soggetti ammessi e sulla corretta messa in onda da parte della Sede RAI.

Il Piano è pubblicato per estratto sul sito web del Co.Re.Com. disponibile al seguente indirizzo: <http://www.corecom.marche.it>.

Ogni informazione utile alla presentazione della richiesta da parte degli aventi diritto e allo svolgimento delle procedure può essere acquisita consultando il sito del Co.Re.Com.

## Articolo 4

### Spazi televisivi e radiofonici messi a disposizione dalla RAI

Per i programmi dell'accesso la RAI mette a disposizione i seguenti spazi:

- RAITRE il sabato dalle ore 7:30 alle ore 08:00;
- RADIOUNO in Modulazione di Frequenza il sabato dalle ore 23.30 alle ore 23.50.

La Sede RAI si riserva di comunicare al Co.re.com. in qualsiasi momento, ma comunque entro un congruo termine prima della data di trasmissione/messa in onda, variazioni al Piano in relazione alle proprie prioritarie ed insindacabili esigenze di programmazione e di palinsesto.

## Articolo 5

### Contenuto dei programmi per l'accesso

Nell'ambito delle trasmissioni per l'accesso, i soggetti aventi diritto, fermo restando il rispetto delle norme generali dell'ordinamento giuridico, non possono in alcun modo citare:

1. indirizzi e-mail e siti web che non siano quelli riferiti direttamente alla propria attività;

2. numeri di telefono e numerazioni speciali a sovrapprezzo o contenenti messaggi promozionali;
3. numeri di conto corrente bancario/postale oppure IBAN;
4. altri soggetti, anche attraverso le segnalazioni di estremi quali siti web e numeri di telefono, che non rappresentino Enti Pubblici o che non siano espressamente inerenti alle tematiche proposte;
5. partner e/o marchi che non siano riferiti direttamente e organicamente alla ragione sociale del soggetto avente diritto;
6. messaggi di natura promozionale o che comunque promuovano l'acquisto di beni e servizi.

In generale non è, inoltre, consentito violare le più elementari regole etiche e comportamentali che sanciscono il diritto all'accesso, inclusi eventuali giudizi lesivi per persone e altri soggetti.

Eventuali modifiche e/o aggiunte ai suddetti divieti saranno concordate tra le Parti e pubblicate sul sito del Co.Re.Com.

#### **Articolo 6**

##### **Programmi realizzati con mezzi propri dell'avente diritto**

Non possono essere prodotti dagli aventi diritto contributi audio e video eccedenti lo spazio temporale consentito previsto all'articolo 2.

Ove il programma radiofonico o televisivo realizzato dovesse avere una durata superiore a quella indicata all'art. 2, l'avente diritto deve provvedere a riportarlo alla durata consentita. In caso contrario, la Sede RAI, non darà corso alla trasmissione, comunicandolo al Co.Re.Com. per le decisioni del caso.

L'avente diritto che produce il programma radiofonico o televisivo esclusivamente con mezzi propri all'esterno della Sede RAI, deve consegnarlo al Co.Re.Com. entro venti giorni dalla formale ammissione alle trasmissioni regionali dell'accesso della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico.

Il Co.Re.Com. verifica la conformità del contributo prodotto rispetto alla richiesta di accesso e ai requisiti di ammissione del soggetto e, se conforme, invia di seguito il prodotto alla Sede RAI.

La Sede RAI, di concerto con le altre Direzioni aziendali competenti, esegue, a sua volta, il controllo editoriale ed una verifica tecnica sul prodotto rispetto ai criteri definiti agli articoli 5 e 7 e, più in generale, sulla idoneità alla messa in onda.

Nel caso in cui la Sede RAI di Ancona non dovesse ravvisare detta idoneità, la Sede RAI medesima dovrà fornire all'avente diritto, tramite il Co.Re.Com., ogni idonea indicazione sulle modifiche da apportare al programma, al fine di consentirne la messa in onda.

Il Co.Re.Com. provvede, a sua volta, ad informarne l'avente diritto e valuta l'inserimento del programma, dopo averlo ricevuto, opportunamente modificato, sulla base delle indicazioni della Sede RAI di Ancona, nel calendario del quadrimestre successivo.

#### **Articolo 7**


##### **Formati e standard tecnici relativi ai programmi realizzati con mezzi propri**

I programmi radiofonici realizzati con mezzi propri possono essere consegnati nei seguenti formati:

- Audio Wave ".Wav" con almeno 16 bit e 44,1 KHz; preferibilmente 48 KHz
- ".mp3" con almeno 256 Kbit/s in caso di parlato;

su supporti hard disk, USB, CD.

I programmi televisivi realizzati con mezzi propri possono essere consegnati nei supporti broadcast IMX, XDCAM;



oppure nei formati:

- MXF-OP1-D10;
- QUICKTIME .MOV PRORES;
- MPG2;
- MPG4;
- H264;

su supporto informatico e formattazione ExFat o NTFS, e connettività USB.

Audio: Stereo o Dual Mono

Non sono accettati supporti con formattazione IOS.

L'eventuale logo dell'accedente, nel caso di materiale autoprodotta, deve essere collocato in basso a sinistra.

### Articolo 8

#### Programmi radiofonici e televisivi realizzati in collaborazione con la RAI

I tecnici della Sede RAI, ove richiesto, contribuiscono alla realizzazione del programma, utilizzando le risorse nella disponibilità della sede RAI. Per i programmi televisivi il modello produttivo prevede una telecamera in studio con ripresa su fondo neutro all'interno degli spazi e nei tempi individuati da RAI.

Sarà possibile realizzare una copia del programma su un supporto da consegnare per documentazione ai soggetti interessati che non potranno sfruttarlo per fini commerciali, fermo restando che tutti i diritti sul materiale girato rimarranno in capo a RAI.

Relativamente ai programmi televisivi, le parti convengono su un format standard che prevede un intervento/appello autogestito, eventualmente anche con un conduttore esterno che coordina gli interventi e i vari contributi preregistrati, con la possibilità di mostrare il logo o il cartello dello avente diritto.

All'avente diritto è consentito di fare partecipare al programma al massimo 2 persone dallo stesso indicate e di fornire a RAI per il montaggio anche l'uso di materiale audio/video (su CD, DVD, logo o siti internet di proprietà dell'avente diritto) da mixare come contributo alla registrazione.

In tale caso l'avente diritto dovrà fornire a RAI e Co.Re.Com la garanzia di esserne pienamente proprietario, impegnandosi a tenere RAI e Co.Re.Com. manlevati e indenni da qualunque pretesa di terzi a qualunque titolo ed in ogni tempo formulate nei confronti di RAI e Co.Re.Com. in relazione al materiale audiovisivo suddetto.

L'eventuale materiale da utilizzarsi nel corso della registrazione deve essere fornito alla Sede RAI dal soggetto accedente nello standard e nel formato tecnico previsto all'articolo 7, almeno due settimane prima della data prevista per le registrazioni. Viene fornita la collaborazione di un coordinatore tecnico che nel rispetto dell'autonomia, garantirà la qualità del prodotto.

Nel caso in cui il programma in corso di produzione non risulti conforme ai criteri definiti all'articolo 5, la Sede RAI sospende la lavorazione e avverte il Co.Re.Com. che valuta l'inserimento del programma, con le opportune modifiche, nel Piano del quadrimestre successivo.

Ove l'avente diritto non si presenti presso la Sede RAI secondo quanto convenuto con la medesima, la Sede RAI può disporre la soppressione delle lavorazioni e, quindi, della relativa trasmissione, dandone comunicazione entro 48 ore al Co.Re.Com. per le decisioni del caso.

Fermo restando quanto stabilito al successivo art. 10, prima della registrazione tutti i partecipanti alla trasmissione, compreso l'eventuale conduttore esterno alla Sede RAI, devono sottoscrivere apposita liberatoria. Nel caso della presenza di minori occorre, inoltre, una liberatoria di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci. In difetto e la Sede RAI non darà corso all'assemblaggio del

programma, comunicandolo al Co.Re.Com. per le decisioni del caso. I moduli per le liberatorie sono disponibili sul sito del Co.Re.Com.

Se al momento della visione e/o ascolto finale la Sede RAI riscontrasse che il programma stesso ha durata superiore al tempo concesso, l'avente diritto deve provvedere a riportarlo alla durata regolamentare. In caso contrario la Sede RAI non darà corso alla trasmissione/messa in onda, comunicandolo tempestivamente al CO.RE.COM. per le decisioni del caso.

#### **Articolo 9**

##### **Responsabilità**

La responsabilità civile e penale dei programmi è del responsabile del soggetto accedente, così come previsto dalla Legge 14 aprile 1975, n. 103 che stabilisce: *"I soggetti ammessi all'accesso devono, nella libera manifestazione del loro pensiero, osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare quelli relativi alla tutela della dignità della persona nonché della lealtà e della correttezza del dialogo democratico e astenersi da qualsiasi forma di pubblicità commerciale"*. Qualora i programmi presentino caratteristiche che possono apparire non corrispondenti a quelle indicate nel comma 6, dell'art. 6 della L. 14 aprile 1975 n. 103, nonché a quelle di cui all'art. 4 del presente Protocollo d'Intesa, la Sede RAI, informa immediatamente il Co.Re.Com. il quale adotta, entro la data fissata per la diffusione di essi, le decisioni del caso.

#### **Articolo 10**

##### **Diritti d'autore**

Prima della eventuale registrazione ai sensi dell'art. 8, u.c. e, comunque, della trasmissione/messa in onda, tutti i partecipanti alla trasmissione dovranno consegnare al Co.Re.Com. la liberatoria per la cessione a titolo gratuito a RAI di tutti i diritti relativi al materiale audiovisivo girato e/o di quello fornito dall'avente diritto. Dette liberatorie dovranno essere tempestivamente consegnata alla Sede RAI in originale dal Co.re.com.

Ove le liberatorie non vengano consegnate oppure nel caso in cui la Sede RAI rilevi la presenza di vizi o irregolarità in esse contenute, non darà corso all'eventuale assemblaggio del programma e alla trasmissione/messa in onda, comunicandolo al Co.Re.Com.

All'atto di presentazione della domanda da parte dell'avente diritto, dovrà essere rilasciata al Co.Re.Com. dall'avente diritto, per essere consegnata alla Sede RAI, la ricevuta della corresponsione alla SIAE dei relativi diritti, ove dovuti, nonché apposita garanzia e manleva in favore di RAI nei confronti di qualunque contestazione avanzata da terzi per qualsiasi titolo, causa o ragione.

#### **Articolo 11**

##### **Foro competente**

Qualunque controversia insorga sulla interpretazione ed esecuzione del presente Protocollo di Intesa che non sia definita con accordo diretto tra le Parti, sarà deferita, in via esclusiva, al Foro di Ancona.

Le Parti, convengono di incontrarsi ogni 12 mesi dalla stipula del presente Protocollo d'Intesa al fine di verificare, alla luce del quadro normativo di riferimento, i reciproci impegni in relazione al diritto per l'accesso radiotelevisivo.



Letto e sottoscritto

---


Ancona lì, 14/11/2017

Per il Corecom Marche  
Il Presidente Cesare Carnaroli



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Carnaroli', written over a horizontal line.

Per la Sede RAI per le Marche  
Il Direttore Giovanni Iannelli



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Giovanni Iannelli', written over a horizontal line.